

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai Magistrati

dott.ssa Giuseppina Maio	Presidente relatore
dott.ssa Giuseppina Mignemi	Consigliere
dott. Antonio Palazzo	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti al n. 59555 del registro di segreteria,
proposti da:

1) XXX XXXXXXXX XxX. di XXXX XXXX & C. (P. IVA
01203290059), in persona del legale rappresentante sig.ra CONTE
Eledi, e CONTE Eledi personalmente (Cod. Fisc.
CNTLDE62R43A479X), rappresentate e difese dall'Avv. Prof. Carlo
Emanuele GALLO (pec:
avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it – Fax.
011/4333081), dall'Avv. Enrico RABINO (pec:
avvenricorabino01@pec.ordineavvocatitorino.it – Fax. 0141/320133) e
dall'Avv. Prof. Alberto ROMANO (pec.
alberto.romano@avvocato.pe.it –Fax. 06/32696543) ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, Via Monteverdi n.

16;

appellanti principali

contro

-Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale pro tempore;

- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale in carica.

2) Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale pro-tempore,

appellante incidentale

contro

XXX XXXXXXXX XxX. DI XXXX XXXX & C., ed XXXX XXXX,

come sopra rappresentate,

Xxxx Xxxx XXXX, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio

Fracchia (PEC: fabriziofracchia@pec.ordineavvocatitorino.it) e Lucia

Carrozza (PEC: luciacarrozza@pec.ordineavvocatitorino.it),

Xxxx XXXX, rappresentata e difesa dall' Avv. Prof. Mauro

Renna (PEC: mauro.renna@milano.pecavvocati.it),

Xxxx XXXXX, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario

Eugenio Comba (PEC:

marioeugeniocomba@pec.ordineavvocatitorino.it) e Matteo Chiosso

(PEC: matteochiosso@pec.ordineavvocatitorino.it),

Appellati

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, n. XXX pubblicata in data X X XXXX

VISTI gli atti di appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 4 dicembre 2024, svolta con l'assistenza del segretario, dott.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore, Pres. Giuseppina Maio, l' Avv.to Federico Mazzella su delega scritta dell'Avv. Carlo Gallo per gli appellanti principali l'Avv. Fabrizio Fracchia, in difesa di Xxxx Xxxx XXXX, e su delega scritta dell'Avv. Mauro Renna in rappresentanza di Xxxx XXXX, l'Avv. Matteo Chiosso difensore di Xxxx XXXXX ed il Pubblico ministero, V.P.G. Cons. Alfio Vecchio.

FATTO

1. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte con sentenza n. XXX, in data X X XXXX, accogliendo parzialmente la domanda proposta dal Procuratore Regionale, ha condannato XXX XXXXXXXX XxX. di XXXX XXXX & C. ed XXXX XXXX, sia in proprio che come rappresentante legale della società, al pagamento in favore della Regione Piemonte, a titolo di dolo, in solido tra di loro, dell'importo di euro 100.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno siano alla pubblicazione della sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio liquidate in euro 589,31, per il danno patrimoniale cagionato

alla Regione Piemonte a seguito dell'indebita percezione di una sovvenzione a fondo perduto prevista dalla L.R. n. 18 del 1999, recante "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata utilizzata per finalità diverse da quelle normativamente previste.

La vicenda emergeva a seguito dell'annotazione prot. n. 312906 del 15 ottobre 2019, con cui il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Asti segnalava alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Piemonte di aver riscontrato, all'esito di autonoma attività ispettiva nell'ambito dell'attività di prevenzione, contrasto e repressione degli illeciti in materia di erogazioni pubbliche, alcune irregolarità nella gestione di fondi regionali a sostegno dell'offerta turistica da parte della società XXX XXXXXXXX XxX. di Xxxxx Xxxx e C.

Nello specifico, risultava il deposito, in data 4 agosto 2003, presso la Regione Piemonte della candidatura della XXX XXXXXXXX XxX., alla procedura per l'erogazione dei contributi previsti dalla Legge regionale 8 luglio 1999, n. 18.

L'intervento proposto rientrava nell'ipotesi prevista dalla lettera a) del par. 1.4 del Programma Annuale degli interventi 2003 approvato dalla Regione ed era finalizzato alla ristrutturazione di un immobile esistente, con 4 camere da letto e 6 posti letto, per lo svolgimento dell'attività di affittacamere. Per la realizzazione del progetto era richiesto un contributo pari al 50% della spesa ammissibile, nel rispetto del principio "de minimis", ai sensi del paragrafo 1.8, lett. c),

del Programma.

Il costo complessivo del progetto pari a € 359.155,18, sarebbe stato finanziato per € 50.155,18 con fondi propri, per € 209.000 con mutuo bancario a medio/lungo termine e per € 100.000 con il contributo regionale.

Con nota prot. xxx/xx.x del 28 febbraio 2005, la Regione comunicava alla XXX XXXXXXXX che il progetto presentato dalla società era stato dichiarato “non accettabile”, risultando la data di inizio lavori, secondo quanto disposto nell’Autorizzazione edilizia n. xx del 20 febbraio 2002, antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo, in contrasto con quanto previsto dal paragrafo 1.9 del PAI 2003 e con quanto dichiarato nella domanda.

La società, presentava ricorso al TAR Piemonte, sostenendo che l’intervento assentito con la predetta autorizzazione era diverso da quello di cui al progetto e che in data 8 luglio 2003 era stata presentata una nuova denuncia di inizio attività i cui lavori erano iniziati in data 30 settembre 2003. Il TAR Piemonte, Sez. II, con sentenza x x x x xxxx, n. xxxx disponeva l’annullamento del provvedimento di esclusione del progetto dalla graduatoria per l’ammissione al contributo, anche alla luce della nota del Comune di Asti prot. xxxx del 13 maggio 2005 che dichiarava la sostanziale diversità delle opere indicate nella DIA del 2003 rispetto a quelle previste nell’autorizzazione originaria.

Con determinazione dirigenziale n. xxx del 16 giugno 2014 la Regione Piemonte, ammetteva la società XXX XXXXXXXX al contributo

previsto dal paragrafo 1.8, lett. c), nella misura di € 100.000, nel rispetto del principio “de minimis”, pari al 50% della spesa ammessa a contributo di € 298.000.

Con atto del Notaio Luciano Ratti del 10 luglio 2014, racc. xxxx, rep. XxX X la Società sottoscriveva l’impegno a mantenere la specifica destinazione d’uso (affittacamere) della struttura oggetto del contributo, sita in Asti, XXXXX XXXXXXXX n. X e X, per la durata di dieci anni, come previsto dal paragrafo 2.6 del “Programma annuale

degli interventi 2003”, ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 18. Con nota prot. xxx/xx – xxx del 13 aprile 2015 Finpiemonte comunicava alla XXX XXXXXXXX di aver erogato l’importo di € 100.000.

In data 2 dicembre 2015, tra la XXX XXXXXXXX e la società XXXXX S.r.l. stipulavano un contratto, per la durata di sei anni a partire dal 1° dicembre 2015 e tacitamente rinnovabile per altri sei, avente a oggetto l’immobile sito in Asti, XXXXX XXXXXXXX n. X e X. All’art. 12 del

contratto veniva espressamente affermato che l’immobile oggetto della locazione, sarebbe stato destinato all’attività di servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo e che la durata della locazione sarebbe stata subordinata alla convenzione con gli organi di governo competenti.

Ritenendo, che la predetta società avesse utilizzato i fondi ottenuti in difformità alle finalità prescritte dalla L.R. n. 18/1999 la Procura Regionale ha emesso atto di citazione XXX XXXXXXXX XXX di XXXX XXXX & C. e di XXXX XXXX, Xxxx Xxxx XXXX, Xxxxx

Xxxxx, Xxxx XXXXX.

La sentenza, respingeva, preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione e l'eccezione pregiudiziale di sospensione del processo in attesa della conclusione del procedimento di recupero del contributo invia amministrativa.

Nel merito riteneva sussistente la responsabilità della XXX XXXXXXXX XxX. di XXXX XXXX & C. e di XXXX XXXX, sia in proprio che come rappresentante legale della società, per aver violato il vincolo di scopo dell'erogazione.

Assolveva, invece, le sig.re Xxxx XXXXX, e Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx XXXX alle quali, in via sussidiaria e per colpa grave, era stato contestato un danno erariale pari al 60% dell'importo complessivo in qualità di funzionarie della Finpiemonte S.p.a. e della Regione che, a vario titolo, avevano gestito la domanda di finanziamento.

2. Avverso la Sentenza presentavano appello, notificato in data 22.11.2021 e depositato in data 15.12.2021 la XXX XXXXXXXX XxX. di XXXX XXXX & C. ed XXXX XXXX, in proprio e in qualità di legale rappresentante legale, deducendo i seguenti motivi;

"1. in ordine al comportamento asseritamente produttivo di danno"

gli appellanti ribadivano la sussistenza di un quadro interpretativo univoco della normativa di settore, secondo cui l'assistenza dei migranti sarebbe qualificabile come un'attività di natura socio-assistenziale idonea a rientrare tra le attività turistico-ricettive. Per l'effetto l'iniziativa assunta dalle appellanti rientrerebbe pienamente

in quanto previsto dall'ordinamento, cosicché la percezione del contributo sarebbe da considerare assolutamente giustificata.

"2. Ancora in ordine all'elemento oggettivo, sotto altro profilo" gli appellanti sottolineavano la particolarità della loro vicenda di cui evidenziavano l'evolversi temporale. Sostenevano che, avendo presentato domanda per il Programma 2003, per dieci anni dal 2005, data di termine dei lavori, al 2015 l'attività di affittacamere era stata regolarmente svolta, con conseguente assenza di danno per l'amministrazione non essendo stato violato il vincolo di scopo dell'erogazione. Infatti il contratto con cui l'immobile era stato destinato all'attività di servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo era stato sottoscritto a fine 2015.

3. Eccepivano **l'insussistenza dell'elemento soggettivo** idoneo a giustificare l'affermazione di responsabilità in quanto: a fronte delle previsioni contenute nello strumento urbanistico del Comune di Asti; a fronte del tenore della disciplina legislativa regionale; a fronte della particolarità dell'attività di assistenza migranti, hanno agito nell'assoluta convinzione della correttezza del loro comportamento e nell'inconsapevolezza del fatto che ne sarebbe potuto derivare un danno.

In conclusione chiedevano l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'appellata sentenza, il rigetto integrale delle domande di condanna formulate nei loro confronti dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.

3. Con atto notificato alle parti in data 03.02.2022 e depositato in

Segreteria il 01.03.2022, la Procura regionale proponeva appello incidentale tardivo al fine di far valere la responsabilità sussidiaria delle tre convenute assolute, chiedendo, in via principale, la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza gravata e l'accoglimento dell'appello incidentale con contestuale condanna di tutti gli appellati e, in via subordinata, la conferma della condanna nei confronti di XXX XXXXXXXX XxX. di XXXX XXXX & C e di XXXX XXXX.

Preliminarmente sottolineava **1. Interesse della Procura regionale all'appello incidentale e 2. Ammissibilità e proponibilità dello stesso.**

Nel merito deduceva **3. Errore motivazionale nell'assoluzione nel merito per ritenuta insussistenza del dolo e della colpa grave; mancata valutazione delle prove prodotte dalla Procura; mancata valutazione del comportamento del convenuto**

Richiamava la clausola di equivalenza contenuta nell'art.40 cod. pen. al fine di individuare la responsabilità omissiva del responsabile del procedimento di Finpiemonte, Xxxx XXXX, del Direttore Generale di Finpiemonte, Xxxx Xxxx XXXX, e del dirigente della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport della Regione, Xxxx XXXXX e contestava loro il mancato monitoraggio sull'andamento dei progetti, attività che avrebbe, infatti, permesso di evitare l'erogazione del contributo e, dunque, il danno o, quantomeno, avrebbe consentito il recupero della somma.

4. Contraddittorietà della sentenza quanto alla assoluzione della funzionaria regionale Xxxxxxx, in quanto ben prima della

cessazione del suo incarico andava operato il controllo, sicché la relativa omissione andrebbe ascritta, direttamente, alla stessa.

Concludeva chiedendo di confermare le statuizioni di condanna di cui alla sentenza n. XXX/XXXX; accogliere l' appello incidentale ed, in riforma parziale della sentenza n. della Sezione XXX/XXXX Giurisdizionale regionale per il Piemonte, condannare tutti gli odierni appellati, al pagamento in favore di Finpiemonte s.p.a. e della Regione Piemonte, della somma di € 100.000,00, oltre interessi ed accessori di legge dal di delle singole erogazioni, ovvero di quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, con la ripartizione e sulla base dei titoli di cui all'atto introduttivo di giudizio; in via subordinata, confermare le statuizioni di condanna a carico della XXX XXXXXXXX XxX. di XXXX XXXX & C e di XXXX XXXX.

4. Si costituiva in giudizio in data 13 novembre 2024 X x x x XXXXX deducendo: in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale della Procura per tardività ai sensi dell'art. 184, comma 4, c.g.c. ovvero sensi dell'art. 184, comma 7, c.g.c., essendo stato notificato decorsi 60 giorni dalla notifica dell'appello principale; - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo della Procura per carenza di interesse ovvero, in subordine, sospendere il presente giudizio ex art. 106, co. 1, c.g.c. fino alla conclusione del giudizio pendente innanzi al T.A.R. Piemonte – Torino (r.g. n. XX/XXXX) - nel merito, in via principale, rigettare la domanda di condanna avanzata dalla Procura regionale, siccome assolutamente infondata per

insussistenza dei requisiti sia oggettivi sia soggettivi della responsabilità amministrativa e, per l'effetto, confermare l'assoluzione della Dott.ssa Xxxxx da ogni addebito di responsabilità.

- in via subordinata, disporre un'equa riduzione della quantificazione del danno patrimoniale contestato alla Dott.ssa Xxxxx, con applicazione del più ampio potere riduttivo. Chiedeva altresì l'apposizione sull'originale dei provvedimenti pronunciati di un'annotazione volta a precludere e/o oscurare, in caso di riproduzione della decisione in qualsiasi forma, l'indicazione delle proprie generalità e di altri dati identificativi. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.

5. Con memoria in data 12 novembre 2024 si costituiva in giudizio Xxxx Xxxx XXXX che concludeva chiedendo - in via pregiudiziale: di dichiarare tardivo e, dunque, inammissibile l'appello ex adverso proposto; - nel merito, dichiarare inammissibile, improcedibile, infondato e comunque respingere l'appello ex adverso proposto in tutte le sue domande; - nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale e di riforma della sentenza di primo grado con riconoscimento della responsabilità amministrativa dell'appellata, ridursi l'addebito a carico dell'Arch. Xxxxx e/o applicare l'istituto della compensatio lucris cum damno. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre spese generali, CPA e IVA di legge, nonché con il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali ex art. 31, CGC. di cui alla nota spese allegata.

Si costituiva in giudizio in data 12 novembre 2024 anche Xxxxx XXXXXXXX chiedendo di dichiarare l'appello incidentale, proposto dalla Procura appellante, inammissibile per tardività e, comunque, nel merito, disporne il rigetto in quanto infondato, con la conseguente conferma del capo della sentenza impugnata di statuata assoluzione nei confronti dell'appellata, ovvero, in mero ed estremo subordine, nella denegata ipotesi di riforma del capo dell'impugnata pronuncia, disporre la riduzione dell'addebito contestato in primo grado dalla Procura appellante ai sensi e per gli effetti degli articoli 83 del R.D. n. 2440/1923 e 52 del R.D. n. 1214/1934, con il conseguente riconoscimento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata.

La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni in data 14 novembre 2024, deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente condanna alle spese. Insisteva, previa dichiarazione di ammissibilità, per l'accoglimento dell'appello incidentale tardivo della Procura.

All'odierna pubblica udienza le parti presenti, hanno concluso come in atti, e la causa è quindi stata posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Gli appelli, in quanto promossi avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 184 c.g.c.

2. In via pregiudiziale, il Collegio è chiamato a verificare la tempestività dell'appello incidentale tardivo della Procura presso la

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.

Al riguardo, si rammenta che, secondo l'art. 184 c.g.c., l'impugnazione promossa per prima avverso una sentenza determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale, per esigenze di simultaneità e di unità di trattazione, devono innestarsi quelle successive, da parte di altri soccombenti, che assumono, pertanto, carattere incidentale.

In linea generale, queste ultime possono essere qualificate come tipiche, se proposte contro l'appellante principale, o autonome, se rivolte a censurare un capo distinto della sentenza, sulla base di un interesse non originato dal precedente gravame (così, Cass., Sez. II Civ., n.1671/2015).

L'appello incidentale autonomo (diretto a contestare statuizioni sfavorevoli alla propria posizione, contenute nella decisione di primo grado) deve proporsi entro il termine previsto a pena di decadenza dall'art.184, comma 4, c.g.c., ovvero entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza (o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla notificazione di altra impugnazione).

Come è stato precisato dalla giurisprudenza contabile, con motivazioni qui condivise, il gravame tardivo, ovvero promosso oltre detto termine di scadenza, è ammesso, ma tale gravame deve possedere uno specifico nesso di consequenzialità con l'anteriore e tempestiva impugnativa principale o incidentale, nel senso che lo specifico interesse ad appellare deve essere sorto da quest'ultima, dovendo trattarsi di un appello incidentale in senso stretto o tipico,

secondo la distinzione ricordata (in questi termini, Sezione Seconda centrale d'appello, 31 dicembre 2018, n. 780, che richiama altresì Sezioni Riunite, 31 ottobre 2003, n.18; Sezione Prima centrale d'appello, 25 gennaio 2021, n.20).

In tal senso, dispone anche il citato art. 184 del c.g.c., quando al comma 7 prevede che possa proporsi impugnazione incidentale tardiva entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata la notificazione dell'appello che fa sorgere l'interesse all'ulteriore gravame.

Diversamente opinando, infatti, si finirebbe con l'attribuire alla parte la facoltà di impugnare autonomamente la sentenza, alla stregua di impugnazione principale, anche oltre l'inutile decorso del termine decadenziale fissato dal menzionato art. 184, comma 4, c.g.c..

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che l'atto promosso dalla Procura risponde a un interesse autonomo e originario del proponente, essendo chiaramente volto a dare piena attuazione all'iniziale richiesta di condanna: infatti, contiene censure inerenti al rigetto della domanda attorea nei confronti di soggetti assolti con la sentenza di primo grado, che non è stato oggetto di censura da parte degli appellanti principali.

E' pertanto, evidente, infatti, che lo stesso origini direttamente dalle statuizioni sfavorevoli contenute nella sentenza, che vengono pertanto avversate, indipendentemente dal contegno processuale delle altre parti.

Per quanto premesso, detto gravame deve essere dichiarato

inammissibile, non potendo, per le ragioni esposte, essere convertito in appello incidentale tardivo, per mancanza di collegamento con le impugnazioni già pendenti, come emerge dal contenuto dei rispettivi ricorsi.

Emerge, invero, per tabulas che l'appello principale avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte n. 160/2021 risulta notificato alla procura regionale in data 22 novembre 2021. La scadenza del termine di 60 gg. per proporre gli ulteriori gravami, ex art. 184, comma 4, c.g.c., andava, dunque, individuata nella data del 21 gennaio 2022, trattandosi di appelli incidentali "autonomi" (o impropri, che dir si voglia), in quanto l'interesse all'impugnazione non dipendeva dalla prima impugnazione.

Tuttavia, l'appello di parte pubblica risulta notificato alle appellate in data 3 febbraio 2022 quindi, in tutti i tre casi, dopo lo spirare del termine suddetto.

Pertanto, detto gravame, notificato oltre il termine previsto dall'art.184, comma 4, c.g.c., deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Per questo grado di giudizio sono liquidati, in via forfettaria, ex art. 31 c.g.c., a carico degli enti di appartenenza ed in favore di Xxxx XXXX e Xxxx Xxxx XXXX, diritti e onorari di difesa in euro 2.000,00 ciascuno oltre spese generali, IVA e C.P.A., ed euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A in favore di Xxxxxx Xxxxxx.

Il Decreto del Ministro della giustizia n. 55, del 10 marzo 2014, ha, infatti, previsto, per la liquidazione dei compensi per la professione

forense il ricorso a parametri che considerano le varie fasi della procedura.

Per ogni fase viene predeterminato un valore di liquidazione, che può essere aumentato o diminuito in misura percentuale a seconda delle circostanze concrete (natura, complessità, gravità e urgenza del caso, pregio dell'attività prestata, importanza, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate). Al compenso, così calcolato vanno poi aggiunti gli oneri c.d. accessori.

Con riguardo ai giudizi innanzi alla Corte dei Conti, la tabella 11, allegata al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, sono state individuate quattro fasi: studio della controversia, introduzione del giudizio, istruttoria e/o trattazione e fase decisionale.

In specie, ravvisa il Collegio che merita considerazione la natura e la non complessità del giudizio; l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ed il rilievo che la trattazione della causa, in questo grado di giudizio, si è svolta in una sola udienza di discussione.

3. Nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, va accolto il motivo di appello con il quale gli appellanti principali hanno evidenziato la mancata sussistenza del danno.

Al fine di interpretare la portata dei vincoli derivati dal finanziamento a carico della società, che la Procura assume essere stati violati, va, anzitutto, considerato che, con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta

turistica", la Regione Piemonte, in conformità degli indirizzi di programmazione nazionale e regionale, intendeva favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, attuando gli interventi a favore delle attività imprenditoriali del turismo.

In attuazione all'art. 8, comma 1 della citata normativa, la Regione ha istituito presso Finpiemonte S.p.A., il fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal Programma annuale di cui all'articolo 5.

Con la D.G.R. n. 78-8830 del 25.03.2003 è stato approvato il "Programma annuale degli interventi 2003" con l'obiettivo di potenziare il comparto turistico "in relazione agli importati eventi internazionali che attendono il Piemonte nei prossimi anni, primo tra tutti i Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006".

Con il nuovo programma annuale degli interventi 2003 la Regione ha inteso confermare il ruolo centrale del sistema dell'ospitalità nel turismo piemontese e delle imprese operanti nel settore nonché ribadire l'impegno strategico di potenziare il comparto in relazione agli importanti eventi internazionali che attendevano il Piemonte negli anni successivi primo tra tutti i Giochi olimpici Invernali Torino 2006.

Nell'atto di accettazione del contributo e di impegno ad ottemperare a tutte le condizioni imposte dal Programma, di cui all'atto notarile in data 10 luglio 2014, racc. xxxx, rep. xxxxx, la Società si impegnava a mantenere la specifica destinazione d'uso (affittacamere) della

struttura oggetto del contributo, sita in Asti, XXXXX XXXXXXXX n. X e X
 , per la durata di dieci anni, come previsto dal paragrafo 2.6 del
 “Programma annuale degli interventi 2003”, ai sensi della L.R. 8
 luglio 1999, n. 18.

La sottoscrizione del predetto atto ha, sicuramente, determinato
 l’instaurarsi di una relazione funzionale tra l’amministrazione
 concedente ed il privato, finalizzata alla realizzazione dell’interesse
 pubblico alla corretta utilizzazione del finanziamento in vista degli
 obiettivi di interesse generale che il legislatore regionale intendeva
 perseguire, declinato poi nei singoli programmi annuali, e nel caso di
 specie nell programma 2003 che come detto sopra era finalizzato in
 particolare a potenziare il comparto turistico in relazione agli
 importanti eventi internazionali che attendevano il Piemonte negli
 anni successivi primo tra tutti i Giochi olimpici Invernali Torino 2006.
 Il Programma 2003, proprio perchè il finanziamento accordato nel
 caso in discussione era destinato direttamente e specificamente a
 sostegno di una attività turistica in relazione soprattutto ai Giochi
 olimpici Invernali Torino 2006 imponeva un vincolo di destinazione
 di 10 anni.

Che questa fosse la finalità del finanziamento è ragionevolmente
 deducibile dall’inserimento (effettuato in attuazione della sentenza n.
 1335/2012 del TAR Piemonte) del nominativo della XXX XXXXXXXX
 nella graduatoria n. 4 approvata con Delibera della Giunta regionale
 n. 5-14584 in data 24 gennaio 2005 relativa al Programma interventi
 2003. Atto con il quale la società è divenuta soggetto attuatore di quel

programma.

E', pertanto, condivisibile la tesi difensiva secondo cui, non vi è stato alcun sviamento dell'erogazione dal fine pubblico individuato, in quanto la società ha mantenuto per 10 anni fino al 2015 la destinazione turistico recettiva originaria quali affittacamere, (affermazione non smentita dalla procura) e confermata dal verbale sopralluogo comune di Asti – polizia municipale , 5 marzo 2015.

Il contratto stipulato in data 2 dicembre 2015, tra la XXX XXXXXXXX e la società Xxxxxxx S.r.l. che destinava l'immobile all'attività di servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo decorreva dal 1 dicembre 2015.

Pertanto è stata assicurata la finalità pubblicistica del progetto finanziato nei termini declinati dall'ente pubblico finanziatore del Programma degli interventi 2003 e non vi è stata alcuna operazione elusiva della finalizzazione degli obiettivi del contributo.

L'assenza del danno, elemento costitutivo essenziale della responsabilità erariale è sufficiente ad escludere la sussistenza della responsabilità di XXX XXXXXXXX XxX. di XXXX XXXX & C. ed XXXX XXXX.

Per quanto precede, il Collegio accoglie l'appello in epigrafe e, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda formulata in prime cure nei confronti degli odierni appellanti.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

3.1. Ai sensi dell'art. 31, c. 2, c.g.c., vanno liquidati, a carico della Regione Piemonte ed in favore dei predetti appellanti (non avendo i

difensori fatto richiesta di distrazione), diritti e onorari di difesa per complessivi euro 10.000,00 oltre spese generali IVA e C.P.A per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale Centrale d'Appello definitivamente pronunciando,

- riunisce i giudizi iscritti al n. 59555 del registro di segreteria;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Procura presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte. Liquidà, per questo grado di giudizio, a carico degli enti di appartenenza e in favore di Xxxx XXXX e X x x x x X x x x x X x x x, diritti e onorari di difesa in euro 2.000,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e C.P.A., ed euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A in favore di Xxxx XXXXX;
- accoglie l'appello principale proposto da XXX XXXXXXXX XxX. di XXXX XXXX & C. ed XXXX XXXX e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda formulata in prime cure nei confronti degli odierni appellanti. Liquidà in loro favore ed a carico della Regione Piemonte, diritti e onorari di difesa per euro 10.000,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A per entrambi i gradi di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/01/2025

Il Dirigente

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/01/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento Collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Depositata in Segreteria 16/01/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

